P .-

## DETERMINAZIONE N. 24 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

In data 01.12.2022

Codice CIG: **Z9C38E13DA**- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento dell'incarico di consulenza aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

## L'Amministratore Unico

- Premesso che la nomina di Amministratore Unico del sottoscritto è avvenuta solo dal 3 novembre u.s.
- Dato atto che occorre regolamentare il controllo analogo verso la società partecipata SGT Sport ssd a r.l;
- Considerato che si rende necessaria una ricognizione sui servizi affidatici dal Comune di San Giovanni Teatino in house providing ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. Madia;
- Valutato che per tali necessità va affidato tale servizio a consulente esterno esperto di detta materia;
- Accertata l'urgenza di detto affidamento;
- Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Dato atto che:
  - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018,
     n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
  - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- Considerato che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- Dato atto che:
- dopo meticolosa verifica è stato appurata sia la congruità del prezzo praticato dalla società Network PA srls di Chieti, in quanto la medesima è in grado di fornire una consulenza rispondente alle esigenze della società ad un prezzo allineato con i valori di mercato, sia la competenza tecnica considerata l'esperienza dei professionisti associati in questione;
- il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;

- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di 4.000,00€ oltre IVA e Cpa;

1:

- Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare la consulenza aziendale per il supporto alla predisposizione dei servizi al Comune di san Giovanni Teatino ex art.34 Dlgs.Madia ed il supporto nella predisposizione del controllo analogo nei confronti della società partecipata SGT Sport ssd a r.l.;
- l'oggetto del contratto è la consulenza aziendale;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG Z9C38E13DA;
- Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di consulenza aziendale per il supporto alla predisposizione dei servizi al Comune di San Giovanni Teatino ex art.34 Dlgs.Madia ed il supporto nella predisposizione del regolamento sul controllo analogo nei confronti della società partecipata SGT Sport ssd a r.l.;
- 2) di impegnare la spesa di € 4.000,00 oltre Iva e CpA;
- Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

SOF Multiservizi S.r.l. Ernesto Anchini Amministratore Unico

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 24 del 01.12.2022